

Coordinamento di Azione Sindacale Medici Dirigenti
(CO.A.S. Medici Dirigenti)

STATUTO

Art. 1) E' costituita in Roma una Associazione denominata **"Coordinamento di Azione Sindacale" Medici Dirigenti (CO.A.S. Medici Dirigenti)**, che assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 37 cc.

Art. 2) La sede dell'Associazione è fissata in Roma, Via Capuana n. 22
Essa potrà essere trasferita con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci fondatori.

Art. 3) Scopo dell'Associazione è la tutela della professionalità e degli interessi dei Medici dipendenti del servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4) Gli scopi dell'Associazione si attuano tramite "AZIONI", di volta in volta deliberate, su proposta del Consiglio Nazionale ovvero dell'Assemblea Nazionale.

Per "azione" si intende l'insieme di atti e attività in quanto espressione e manifestazione della volontà degli iscritti.

In fase iniziale l'Associazione considera *PRIORITARIA* l'azione in funzione della salvaguardia e/o dell'applicazione del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93.

I vertici nazionali, regionali e locali, possono essere coadiuvati – per ciascuna azione – da un Coordinamento d'azione, composto da non più di tre membri nominati – nel rispetto dell'art. 13 di questo Statuto – rispettivamente dal Direttivo Nazionale, dal Segretario Regionale o dal Segretario Aziendale/USL. Il Coordinamento di cui sopra nomina un Coordinatore.

I vertici nazionali, regionali e locali possono anche avvalersi di "Commissioni per l'azione" (nazionali, regionali e locali) ai fini di adeguare, approfondire e studiare i problemi in relazione alle diverse realtà e/o situazioni.

Le suddette "Commissioni", formate su indicazione rispettivamente dei vertici nazionali, regionali e locali, hanno funzione consultiva e sono composte da non oltre tre iscritti (anche in deroga al disposto dell'art. 13).

I vertici regionali e locali possono decidere, sentiti e/o su proposta rispettivamente dei Consigli regionali o delle Assemblee locali, "azioni" autonome, in relazione a problemi regionali o locali, sempre nel rispetto dell'art: 3 del presente Statuto.

Art. 4 bis) L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro. E' apolitica ed apartitica.

Art. 5) Soci fondatori sono tutti gli aderenti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e l'allegato Statuto. Lo "status" di Socio fondatore è incompatibile con l'iscrizione a Sindacati medici. Si possono iscrivere all'Associazione tutti i Medici dipendenti del SSN, i quali devono dichiarare, per iscritto, di condividere gli scopi e di accettate integralmente lo Statuto.

Art. 6) Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Nazionale, costituita da tutti gli associati che vi partecipano;
- b) Direttivo nazionale e/o di USL: composto da un Segretario e tre Consiglieri (eletti dagli iscritti di ciascuna USL e/o Azienda)
- c) Consiglio Regionale, costituito da tutti i Segretari Aziendali e/o di USL e dal Direttivo Regionale, costituito da un Segretario, un Vicesegretario e quattro Consiglieri (eletti dal Consiglio regionale, fra i propri componenti).
- d) Consiglio Nazionale costituito dai Soci fondatori e dai Segretari Regionali, che elegge, fra i propri componenti il:
 - 1) *Direttivo Nazionale*, composto da:
Un Presidente, un Vicepresidente, Un Segretario Generale, Un Vicesegretario Generale.
 - 2) *Un tesoriere*
 - 3) *Tre probiviri.*

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocata su proposta del Consiglio Nazionale e/o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea formula indirizzi e proposte sui temi di cui all'art. 3.

Art. 7) gli organi di cui ai paragrafi b), c), d) del precedente art. 6, possono riunirsi in forma ordinaria e straordinaria in qualsiasi tempo e luogo ad iniziativa del Presidente (per il paragrafo d)), del Segretario regionale (per il par. c)) o del Segretario Aziendale/USL (per il par. b)) e/o a domanda di almeno 1/3 dei costituenti di cui ai predetti paragrafi. Ciascun membro di cui ai paragrafi b), c), d) del precedente art. 6, che senza giustificato motivo sia rimasto assente per più di tre rispettive sedute, sarà considerato dimissionario e sostituito.

Art. 8) Tutte le cariche elettive hanno validità due anni. Ciascun membro eletto risponde in proprio per le mansioni a lui affidate.

Art. 9) L'iscrizione all'Associazione, in attesa del Regolamento di cui al successivo art. 10, è gratuita. Il patrimonio dell'Associazione è costituito, in attesa del citato Regolamento, da una quota versata dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

La cancellazione è formalizzata tramite disdetta scritta.

Art. 10) Un successivo "Regolamento" svilupperà e integrerà gli articoli del presente Statuto e sarà parte integrante dello stesso.

Art. 11) In fase iniziale, le cariche del Direttivo nazionale saranno ricoperte dai Soci fondatori. Le altre cariche, ove possibile, saranno ricoperte dagli iscritti (regionali e locali) su indicazione del Consiglio Nazionale.

Art. 12) I Soci fondatori, gli ex Presidenti e gli ex Segretari Nazionali possono partecipare, con diritto di voto, a tutti i Consigli Regionali e Nazionali.

Art. 13) Qualsiasi carica dell'Associazione è INCOMPATIBILE con l'iscrizione ad Associazioni Sindacali. Ove esistano gli estremi di tale incompatibilità, la carica e le relative funzioni sono automaticamente ed immediatamente annullate.

Art. 14) Il Presidente rappresenta l'Associazione ed agisce in suo nome. Ha la firma sociale: convoca e presiede il Consiglio Nazionale, il Direttivo nazionale e l'Assemblea nazionale. Cura la esecuzione dei deliberati presi dagli Organi di cui sopra e vigila in genere su tutto l'andamento dell'Associazione.

Art. 15) Tutte le votazioni hanno validità a maggioranza dei votanti (50% + 1). Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti (50% + 1); in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni. Il presente Statuto e il relativo Regolamento di cui all'art. 10, possono essere modificati e/o integrati e/o sostituiti, in toto o in parte, dal Consiglio Nazionale su proposta di almeno due terzi degli iscritti.

Art. 17) Modifica Statutaria (Consiglio Nazionale 20 giugno 2008)

- Il CO.A.S aderisce all'area Si.Me.T. del Fassid approvandone integralmente lo Statuto. Per tale effetto il CO.A.S. cessa l'attività sindacale in proprio per l'Area dei Medici Dirigenti Dipendenti.
- Il CO.A.S., aderendo al Fassid - area Simet, conferisce allo stesso per successione la titolarità delle proprie deleghe.
- Il CO.A.S. mantiene la propria struttura associativa anche dal punto di vista economico e patrimoniale.
- Gli articoli dello Statuto del CO.A.S. in contrasto con quanto sopra approvato sono disapplicati.